



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese
Divisione XXII – Sistema Camerale

ROMA, 15 APRILE 2014, PROT. 66698

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via posta elettronica certificata

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
Via posta elettronica certificata

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Ragioneria generale dello Stato
I.Ge.P.A.
Via posta elettronica ordinaria

CIRCOLARE N. 3669/C

AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio del Capo Dipartimento
Via posta elettronica ordinaria

ALL'A.N.C.I.
Via posta elettronica ordinaria

ALL'U.P.I.
Via posta elettronica ordinaria

ALL'INFOCAMERE
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e deposito del bilancio d'esercizio da parte delle istituzioni e delle aziende speciali di cui all'art. 114 del decreto legislativo 267/2000 (testo unico degli enti locali) - Indicazioni operative.

L'art. 1, comma 560, della legge 147/2013, ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell'art. 114 del TUEL, con il seguente:



<<Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno>>.

La previsione in parola, a causa della sua genericità (d'altronde rilevabile anche nelle sue precedenti versioni), ha dato luogo a difficoltà interpretative ed applicative.

La Scrivente è stata pertanto richiesta, da diverse Camere di commercio, di istruzioni volte ad uniformare lo svolgimento dell'adempimento pubblicitario in questione sul territorio.

La presente circolare mira, appunto, a fornire le istruzioni in parola.

Va subito detto che il principio di riferimento cui la Scrivente si è attenuta, ai fini in questione, è quello della tassatività delle iscrizioni previsto - per il registro delle imprese - nell'art. 2188 del codice civile, e - per il REA - nell'art. 9 del DPR 581/1995.

Tale principio implica che vadano iscritte, nei predetti registro e repertorio, solo le notizie e gli atti per i quali tale adempimento sia espressamente richiesto.

La rigorosa applicazione di tale principio permette di tutelare anche un ulteriore fondamentale principio cui deve essere improntata l'azione amministrativa, e cioè il principio della semplificazione (o per meglio dire, del non sovraccarico) degli adempimenti.

In base al principio di tassatività sopra indicato, infatti, non può essere imposta l'esecuzione di adempimenti pubblicitari verso il registro ed il repertorio in questione, se non espressamente contemplati dalla legge.

Interpretando alla luce di tali principi la scarna disposizione in parola, sembra ineludibile pervenire alla conclusione che gli unici due adempimenti pubblicitari richiesti alle aziende ed istituzioni in esame sono:

- 1) l'iscrizione nel registro delle imprese o nel REA <<entro il 31 maggio di ciascun anno>>;
- 2) il deposito del proprio bilancio nei predetti registro o repertorio entro la medesima data.

Esaminando il primo adempimento alla luce dei sopra richiamati principi ermeneutici e di buona amministrazione, sembra doversi ritenere:

a) che le aziende speciali degli enti locali siano tenute ad iscriversi, attesa la loro enunciata (art. 114 cit., c. 1) <<autonomia imprenditoriale>>, nel registro delle imprese; mentre le istituzioni, considerata la loro natura di <<organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali>> (art. 114 cit., c. 2) siano tenute ad iscriversi nel REA;

b) che l'adempimento di cui al punto a) debba eseguirsi in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ciascun anno, con riferimento agli eventi intervenuti nell'anno precedente (cioè, nell'anno "di nascita" dell'azienda o istituzione).

Pertanto, a titolo di esempio, una azienda speciale oppure una istituzione costituita a giugno del 2013, sono tenute ad iscriversi, rispettivamente, nel registro delle imprese e nel REA, in una data compresa tra l' 1/01/2014 e il 31/05/2014;



c) le aziende speciali di cui all'art. 114 TUEL si iscrivono nel registro delle imprese utilizzando il modulo S1. Le istituzioni si iscrivono nel REA utilizzando il modulo R. Gli adempimenti in questione vanno svolti in modalità telematica, utilizzando l'applicativo Fedra o analogo rispondente alle medesime specifiche tecniche;

d) gli unici dati da indicare in sede di iscrizione sono, per le aziende speciali, mediante il modulo S1:

1. denominazione (riquadro 3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE);
2. data di istituzione (riquadro B/ESTREMI DELL'ATTO, valorizzando per "codice forma atto" il codice "S" (scritta), per il "codice atto" il codice "A01" (atto costitutivo), e indicando come "data atto" la propria data di istituzione);
3. oggetto statutario (riquadro 10/OGGETTO SOCIALE);
4. ente locale (o enti locali) partecipante/i (tale dato va indicato in coda al testo inserito nel riquadro 10/OGGETTO SOCIALE: v. il precedente punto 3);
5. forma giuridica (riquadro 4/FORMA GIURIDICA, codice "LL" - aziende speciali DLGS 267/2000);
6. sede (riquadro 5/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE);
7. durata (riquadro 6/DURATA, barrando l'opzione "durata indeterminata");
8. codice fiscale (riquadro 1/CODICE FISCALE; nel caso in cui l'azienda speciale ne sia priva, potrà richiederlo contestualmente all'Agenzia delle entrate, atteso che l'adempimento dell'iscrizione è svolto nell'ambito dell'adempimento della "Comunicazione unica"; in via alternativa è possibile indicare il codice fiscale dell'ente locale di riferimento, tenendo tuttavia presente che in tal caso risulterà impossibile, in seguito, l'utilizzo del medesimo codice fiscale, ai fini di adempimenti verso il registro imprese/REA, sia da parte di un'altra azienda speciale o istituzione, sia da parte dello stesso ente locale);
9. legale rappresentante (i dati relativi a ciascuno dei legali rappresentanti dell'azienda speciale vanno comunicati mediante allegazione al modulo S1, di un Intercalare P debitamente compilato - uno per ciascun soggetto);
10. attività concretamente svolta (dato eventuale, considerato che l'azienda speciale potrebbe essere ancora inattiva, da comunicarsi tramite il modulo S5, che viaggia come allegato al sopraddetto modulo S1);

per le istituzioni, mediante il modulo R:

1. denominazione (riquadro 3/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE);
2. codice fiscale (riquadro 1/CODICE FISCALE; nel caso in cui l'istituzione ne sia priva, potrà richiederlo contestualmente all'Agenzia delle entrate, atteso che l'adempimento dell'iscrizione è svolto nell'ambito dell'adempimento della "Comunicazione unica"; in via alternativa è possibile indicare il codice fiscale dell'ente locale di riferimento, tenendo tuttavia presente che in tal caso risulterà impossibile, in seguito, l'utilizzo del medesimo codice fiscale, ai fini di adempimenti verso il registro delle imprese/REA, sia da parte di un'altra istituzione o azienda speciale, sia da parte dello stesso ente locale);
3. forma giuridica (riquadro 3B/FORMA GIURIDICA, selezionando il codice "EN" (ente));
4. sede (riquadro 4/SEDE);
5. oggetto statutario (riquadro 6/SCOPO E OGGETTO);
6. ente locale (o enti locali) partecipante/i (tale dato va indicato in coda al testo inserito nel riquadro 6/SCOPO E OGGETTO: v. il precedente punto 5)
7. legale rappresentante (i dati relativi a ciascuno dei legali rappresentanti dell'istituzione vanno comunicati mediante allegazione al modulo R, di un Intercalare P debitamente compilato - uno per ciascun soggetto);



8. attività concretamente svolta (dato eventuale considerato che l'istituzione potrebbe essere ancora inattiva, da comunicarsi tramite il modulo S5, che viaggia come allegato al sopraddetto modulo R).

Tali dati vanno comunicati con riferimento alla situazione in essere al 31/12 dell'anno precedente (anno "di nascita" dell'azienda o istituzione). Pertanto, nel caso dell'azienda e dell'istituzione dell'esempio di cui alla lettera b), se l'oggetto previsto dall'atto costitutivo/statuto del giugno 2013 è stato modificato a novembre 2013, andrà indicato, come oggetto, quello derivante a seguito delle modifiche. La stessa indicazione vale per tutti gli elementi informativi di cui sopra (ad esempio, la denominazione) passibili di variazione.

e) le aziende speciali e le istituzioni di cui all'art. 114 TUEL sono tenute, a meri fini istruttori, a trasmettere, in allegato ai moduli indicati alla lettera c), le copie in PDF/A dell'atto costitutivo/statuto/delibera istitutiva, e delle relative modifiche (indicando come "codice tipo documento": 98 = Documento ad uso interno), sempre al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui si effettua l'iscrizione. Tali atti non saranno oggetto di pubblicità, ma saranno consultabili dalle PPAA che lo richiedano;

f) obbligato alla presentazione, e quindi alla sottoscrizione digitale, dei moduli S1 ed R di cui alla lettera c) è, in mancanza di una specificazione al riguardo della norma di riferimento, il legale rappresentante dell'azienda speciale o istituzione, cioè, normalmente, il presidente.

Si ritiene, nel silenzio della norma, che non prevede forme alternative di trasmissione, che trovi ordinaria applicazione l'art. 31 della legge 340/2000, in particolare tenuto conto del fatto che si tratta di enti strumentali di enti pubblici, certamente dotati di certificati di sottoscrizione. Si ritiene, altresì, che legittimati (non obbligati) all'adempimento (e quindi anche alla sottoscrizione digitale della pratica) siano il segretario dell'ente locale e il notaio che abbia eventualmente rogato l'atto.

Appare opportuno evidenziare che il mancato o ritardato svolgimento dell'adempimento pubblicitario entro il termine sopra indicato (il 31 maggio dell'anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono gli atti o le notizie) comporta l'applicazione, nei confronti dell'obbligato (o di ciascuno degli obbligati, se esistono più legali rappresentanti dell'azienda speciale o dell'istituzione) della sanzione amministrativa prevista, nel caso dell'iscrizione nel registro delle imprese, dall'art. 2194 del codice civile, e nel caso dell'iscrizione nel REA, dalla legge 630/1981;

g) in mancanza di diverse indicazioni nella norma in oggetto, si ritiene che per l'iscrizione delle modifiche dei dati indicati alla lettera d) debba farsi riferimento agli ordinari termini individuati dall'art. 18, c. 6, della legge 340/2000 per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al REA, ovverosia trenta giorni dall'evento/atto.

Nel caso delle aziende speciali le iscrizioni nel registro delle imprese delle modifiche dovranno essere eseguite mediante il modulo S2. Solo per le modifiche del dato n. 10 della lettera d) (attività concretamente svolta) si utilizzerà il modulo S5, compilato alla sezione B/MODIFICA DELL'ATTIVITA'.

Nel caso delle istituzioni le iscrizioni nel REA delle modifiche dei dati di cui alla citata lettera d) dovranno essere eseguite mediante compilazione della sezione B del modulo R. Solo per le modifiche del dato n. 8 della lettera d) (attività concretamente svolta) si utilizzerà il modulo S5, compilato alla sezione B/MODIFICA DELL'ATTIVITA'.

Anche per le modifiche vale l'obbligo di deposito, a soli fini istruttori, degli atti o delibere sottostanti in formato PDF/A (indicando come "codice tipo documento": 98 = Documento ad uso interno).

Obbligati (o legittimati) all'adempimento pubblicitario sono gli stessi soggetti indicati per l'iscrizione.



L'omissione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati o l'effettuazione con ritardo degli stessi rispetto al termine di trenta giorni sopra indicato, comporta l'applicazione delle già ricordate sanzioni amministrative (in capo a ciascuno degli obbligati) previste dall'art. 2194 del codice civile, nel caso delle aziende speciali; e dalla legge 630/1981 nel caso delle istituzioni. Si chiarisce che nel caso in cui l'azienda speciale ometta od esegua in ritardo il solo adempimento relativo alla modifica dell'attività concretamente svolta, si procederà all'applicazione, ove ne ricorrano, ovviamente, i presupposti, delle sole sanzioni amministrative previste dalla legge 630/1981;

h) la cancellazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 TUEL, rispettivamente, dal registro delle imprese e dal REA si ottiene mediante presentazione del modulo S3, nel caso delle aziende, ed R per le istituzioni.

La tempistica di presentazione è quella già indicata per le modifiche, e cioè entro trenta giorni dalla data dell'atto/delibera, oppure dalla data dell'evento.

Si evidenzia che contestualmente dovrà essere presentato, in allegato ai predetti moduli S3 (per le aziende speciali) e R (per le istituzioni) un modulo S5 compilato alla sezione B/MODIFICA DELL'ATTIVITA', per indicare la cessazione dell'attività svolta.

Obbligati (o legittimati) all'adempimento pubblicitario sono gli stessi soggetti già indicati per le iscrizioni e le modifiche.

Anche in questo caso andranno allegati alla modulistica, a soli fini istruttori, gli atti o le delibere da cui discende l'estinzione dell'azienda o istituzione.

Circa il secondo adempimento previsto dalla norma in riferimento (deposito del proprio bilancio nel registro delle imprese o nel REA) si evidenzia quanto segue:

A) le aziende speciali sono tenute a depositare nel registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al DPCM 10/12/2008, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Vanno inoltre allegati, la nota integrativa al bilancio, la relazione di gestione degli amministratori, la relazione dell'organo di revisione dell'azienda speciale e la delibera di approvazione del bilancio da parte dell'ente locale.

Il bilancio e gli altri allegati devono essere sottoscritti dal (o da un) legale rappresentante dell'azienda (v. al riguardo, le considerazioni esposte al precedente punto f). Legittimato ad apporre la propria firma digitale su tali documenti è anche il segretario dell'ente locale.

Il deposito del bilancio e degli altri allegati si effettua utilizzando il modulo B, selezionando, come codice forma giuridica "LL" (come già indicato per le iscrizioni e per le modifiche dei dati iscritti).

Obbligati all'adempimento pubblicitario sono il legale rappresentante (o i legali rappresentanti) dell'azienda speciale, che devono anche sottoscrivere digitalmente il modulo stesso.

Legittimato (non obbligato) al deposito del bilancio (cioè, alla compilazione e sottoscrizione del modulo B) è anche il segretario dell'ente locale.

L'omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista, in capo all'obbligato (o a ciascuno degli obbligati), dall'art. 2194 del codice civile;

B) le istituzioni sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio d'esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno.

Tale adempimento pubblicitario si esegue mediante il modulo B, selezionando il codice forma giuridica EN (ente).

Nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, per "indicazione formato XBRL" (dato obbligatorio), inserire il valore: 3 (= utilizzo principi contabili internazionali); tale indicazione è necessaria unicamente per consentire l'avanzamento della procedura informatica e non ha valore informativo.



Al modulo B andranno allegati, in formato PDF/A: il bilancio di esercizio; la nota integrativa al bilancio; la relazione di gestione degli amministratori; la relazione dei revisori dei conti dell'ente locale; la delibera dell'ente locale, con cui si approva il bilancio dell'istituzione.

Obbligati all'adempimento pubblicitario (e quindi alla sottoscrizione digitale del modulo B, nonché di ciascun allegato), sono il legale rappresentante o i legali rappresentanti (se più di uno) dell'istituzione (v., al riguardo, la precedente lettera f).

Legittimato (non obbligato) al deposito in parola è anche il segretario dell'ente locale.

Si sottolinea che l'omesso o ritardato deposito nel REA del bilancio dell'istituzione entro il termine sopra indicato comporta l'applicazione, in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti), delle sanzioni amministrative previste dalla sopra richiamata legge 630/1981.

Alcune note a parte sembrano meritare gli interventi d'ufficio da eseguirsi da parte di codeste Camere nei confronti delle aziende speciali e delle istituzioni inadempienti o ritardatarie rispetto agli obblighi pubblicitari sopra descritti.

Nel caso delle aziende speciali ex art. 114 TUEL che avessero omesso l'adempimento dell'iscrizione nel registro delle imprese, e di cui codeste Camere avessero appreso l'esistenza, ad esempio, a seguito di interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni, si ritiene che codeste Camere medesime debbano (oltre, ovviamente, all'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate) avviare la procedura d'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 del codice civile e dall'art. 16 del DPR 581/1995. Tale indicazione vale, naturalmente, anche nel caso delle modifiche e della cancellazione.

Nel caso delle istituzioni ex art. 114 TUEL che avessero omesso l'adempimento dell'iscrizione nel REA, e di cui codeste Camere avessero appreso l'esistenza, ad esempio, attraverso l'interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni, si ritengono applicabili i principi enunciati nella circolare n. 3611/C del 20/07/2007, che implicano un pieno ed esteso potere istruttorio e provvedimentale in capo ai Conservatori degli uffici del registro delle imprese. Resta inteso che anche nel caso in cui si proceda d'ufficio all'iscrizione nel REA dell'istituzione, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative, ove ne ricorrano, naturalmente, i presupposti, previste al riguardo dalla legge. Tale indicazione, vale, naturalmente, anche nel caso delle modifiche e delle cancellazioni.

Si ritiene, infine, necessario evidenziare che le imprese e i soggetti iscritti o annotati nei registri di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, sono tenuti al versamento del diritto annuale in favore della camera di commercio competente territorialmente.

L'articolo 18, comma 4 lett. c) della legge n. 580/1993 prevede il versamento di un diritto in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali e un diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente nel caso degli altri soggetti.

Il fatturato è individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quale *“la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile”*.



Il diritto è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, i soggetti e le imprese, invece, che si iscrivono in corso d'anno nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

Si ritiene necessario evidenziare che con nota n. 201237 del 5.12.2013 questo Ministero ha ritenuto pienamente valide anche per l'anno 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra, quindi, le aziende speciali ex art. 114 TUEL iscritte nel registro delle imprese sono tenute, per l'anno 2014, al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, del diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato pari a € 200,00; il versamento sarà effettuato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

Le istituzioni ex art. 114 TUEL tenute ad iscriversi nel REA sono tenute, per l'anno 2014, al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, di un diritto nella misura fissa prevista per i soggetti REA pari a € 30,00; il versamento sarà effettuato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

Considerata la rilevanza degli adempimenti in questione, si invitano l'A.N.C.I. e l'U.P.I. a dare la massima diffusione alla presente circolare tra gli Enti associati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
f.to Vecchio

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.599.5

MACERONI